

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Con ricorso in data 18 ottobre 2025, il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, il contratto di finanziamento sottoscritto il 21 luglio 2021, e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Chiede pertanto che l'Arbitro disponga il rimborso dell'importo complessivo di € 5.251,61.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, eccepisce che:

- il Ricorrente, nel ricorso, sostiene di aver inviato un reclamo in data 9 ottobre 2025 e che avrebbe ricevuto riscontro in 15 giorni, non allegando però né il reclamo né il riscontro;
- in effetti gli risulta pervenuto un reclamo datato 9 ottobre 2025, non riscontrato, non essendo ancora decorsi i 60 giorni previsti dalla normativa;
- il Collegio di Coordinamento con decisione n. 15400/21 ha statuito che: "La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo".

Parte resistente chiede, pertanto, che venga dichiarata l'irricevibilità del ricorso.

In sede di repliche l'istante ribadisce quanto dedotto in ricorso e sostiene che:

- l'intermediario ha ammesso la ricezione del reclamo cui non ha risposto nel merito;
- l'ABF ha già ritenuto procedibile il ricorso, in quanto lo ha notificato all'intermediario;
- l'intermediario non contesta nulla nel merito, solleva soltanto una eccezione procedurale;

- parte resistente non contesta gli importi richiesti ex art. 125-sexies TUB (Lexitor) – € 5.055,90 costi non maturati – € 195,71 indennizzo illegittimo – € 758,83 quota di polizza CPI non goduta.

Parte ricorrente rassegna quindi le seguenti conclusioni:

- rigettare l'eccezione preliminare di irricevibilità;
- accogliere integralmente il ricorso,
- condannare l'intermediario ai contributi previsti da Regolamento ABF.

Con controrepliche, l'intermediario ribadisce e richiama quanto dedotto in controdeduzioni, insistendo nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine previsto per riscontrare al reclamo, e rappresentando di aver dato riscontro al reclamo in data 12 novembre 2025 ed in data 17 novembre 2025, come da documentazione depositata in atti. L'intermediario ha comunque evidenziato che gli interessi non maturati fossero già stati detratti in fase di emissione del conteggio estintivo e, che il contratto sottoscritto non prevedeva nessuna commissione o costo a carico del Ricorrente.

Parte resistente formula le seguenti conclusioni:

- in prima istanza dichiarare l'irricevibilità del ricorso;
- in via secondaria dichiarare infondato il ricorso.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso della somma complessiva di € 5.251,61 sostenendo di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, il contratto di finanziamento sottoscritto il 21 luglio 2021,

In via preliminare e pregiudiziale, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sul ritenuto mancato rispetto del termine tra la proposizione del reclamo e la presentazione del ricorso.

Dalla documentazione agli atti, in data 9 ottobre 2025 il ricorrente ha inoltrato alla convenuta il reclamo. mentre il ricorso è stato proposto in data 18 ottobre 2025.

Come osservato dall'intermediario nelle controdeduzioni il riscontro al reclamo è stato trasmesso in data 12 novembre 2025 ovvero dopo la presentazione del ricorso del 18 ottobre 2025.

A tal riguardo, il Collegio rileva che il Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 15400/21), alla luce del tenore complessivo delle nuove Disposizioni ABF, ha statuito che il mancato rispetto del termine intercorrente tra la presentazione del reclamo e del ricorso, fissato in 60 giorni, comporta l'inammissibilità del ricorso, che può essere accertata e dichiarata d'ufficio.

Pertanto, nel rilevare il mancato rispetto del termine per la presentazione del ricorso, il Collegio dichiara che lo stesso è inammissibile.

Per quanto sopra il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE